



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.  
dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 13 luglio  
2017 ha pronunciato, dandone lettura in udienza in  
assenza delle parti ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la  
seguinte

*SENTENZA*

nella causa iscritta 1826 del ruolo generale  
dell'anno 2014 in materia di previdenza obbligatoria  
promossa

**DA**

-----Omissis-- (C.F. ---Omissis---),

(Avv.ti INELLA GABRIELE , SALAMONE MARIA FLORIANA e  
DE SANTIS MARIA ANTONIETTA )

RICORRENTE

**CONTRO**

**INAIL**, sede provinciale di Agrigento



(Avv. Antonino Giaquinta)

RESISTENTE

**OGGETTO:** rendita per malattia professionale.

**CONCLUSIONI DLLE PARTI** come da verbale di udienza del

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente depositato e notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza la parte ricorrente, premesso di avere espletato le attività lavorative descritte in ricorso e di essere stato nell'espletamento delle stesse soggetto al rischio specifico dei lavoratori di elettrificazione dal 16 settembre 1974 al 1 luglio 2010 con la mansione di operaio di mezzi speciali presso la sede Enel di Agrigento.

A sostegno della propria tesi asseriva, che in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro espletato aveva contratto la "*meniscopatia ginocchia e sindrome tunnel carpale*", *malattie di sicura*



*origine professionale, denunciate all'INAIL in data 31 gennaio 2012 e di avere esperito con esito negativo la procedura amministrativa per ottenere il riconoscimento della patologia e del relativo indennizzo.*

Affermava, pertanto, di avere diritto alla corresponsione della suddetta prestazione sia perché le patologie suddette sono state contratte in occasione dell'attività lavorativa, sia perché da essa è derivata un grado di invalidità non inferiore al 16%.

Conveniva, pertanto, davanti al Giudice del Lavoro di Agrigento l'INAIL per l'accertamento della sussistenza di dette patologie e della sua natura professionale e chiedeva la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della relativa rendita e/o indennizzo dlla data della domanda amministrativa o da altra accertata oltre interessi e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratori dichiaratesi antistatari.

Instaurato il contraddittorio, l'Istituto



assicuratore aveva eccepito la l'inammissibilità del ricorso , la prescrizione triennale dell'azione avversa ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n.1124/1965, e, comunque, l'infondatezza della domanda per quanto meglio dedotto nel proprio scritto difensivo e ne chiedeva il rigetto, per mancanza di prova della malattia, dell'esposizione al rischio e del nesso eziologico tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa svolta.

La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova documentale, l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, e la consulenza tecnica medico-legale. Depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio il giudice assegnava termine per deposito di note difensive e all'esito dell'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblica lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va rigettata poiché infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL.

Il D.P.R. n. 1124/1965, che prevede l'assicurazione



obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'art. 112, in tema di prescrizione, stabilisce che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative, si prescrive nel termine di tre anni decorrente, per gli infortuni, dal loro verificarsi, e per le malattie professionali, dal momento in cui si manifestano; in particolare, con riguardo a queste ultime, l'art. 3, stabilisce che l'assicurazione è obbligatoria per le malattie indicate nella tabella allegata, contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa.

Ebbene, applicando la superiore disposizione di legge, si osserva, come la parte ricorrente ha presentato la denuncia all'INAIL in data 31 gennaio 2012 dal momento in cui ha presentato il primo certificato medico all'INAIL attestante la "*meniscopatia ginocchia e la sindrome tunnel carpale*" ed ha promosso il presente giudizio in data 12 maggio 2014 e cioè entro i termini di legge .

Di conseguenza la relativa eccezione deve essere rigettata.



Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente giova precisare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura



superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.

Tanto precisato l'istruttoria espletata ha permesso di acquisire la prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso come emerge dalle deposizioni rese dal teste Agozzino escusso all'udienza del 15 dicembre 2015 e dal teste Formica escusso all'udienza del 12 maggio 2016.

Ed ancora, il nominato C.T.U. dott. *Marcella Maggi*, nella relazione depositata in data 3 febbraio 2017, alla quale si rinvia, dopo una accurata indagine medico-legale, ha accertato a carico dell'istante un



complesso quadro patologico consistente in una  
" *Spondilodiscoartrosi con patologia erniaria lombare  
con sofferenza neurogena in L5-S1 sn e Sindrome del  
tunnel carpale bilaterale*", rispetto alla quale la  
attività lavorativa espletata ha svolto un ruolo di  
causa efficiente, determinando una lesione della  
integrità psico-fisica dell' istante da cui sono  
residuati postumi permanenti nella misura del 16%.  
All'uopo il CTU ha accertato che  
" (...) *Spondilodiscoartrosi con patologia erniaria  
lombare con sofferenza neurogena in L5-S1 sn e  
Sindrome del tunnel carpale bilaterale, entrambe  
causalmente riconducibili ad esposizione lavorativa  
cronica con produzione di Tecnopatia con danno  
biologico*" e che " (...) *Tale patologia è una  
tecnopatia ed ha prodotto un danno biologico del 16  
(sedici)% (D. Lgs 38/2000 a partire dall'epoca  
amministrativa.*"

Orbene, trattandosi come rilevato dal CTU nella  
specie di malattie tabellate - e non come asserito  
dall'INAIL di malattie non tabellate - al lavoratore  
basterà provare, come nel caso in esame l'insorgenza





della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata), perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge .

Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche le contestazioni dell' istituto, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Pertanto, sulla

scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di una rendita in ragione di una menomazione dell' integrità psico-fisica del 16%, la domanda va accolta e l' Inail condannato al pagamento delle relative prestazioni a partire dall'epoca amministrativa.

Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con



decorrenza dal 121<sup>0</sup> giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (cfr. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).

L'accoglimento dei superiori motivi sono assorbenti rispetto ad ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti in causa .  
L'I.N.A.I.L. soccombente, deve, pertanto, essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali inerenti il presente giudizio come liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c ed in assenza di nota spese.  
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L.

**P.Q.M.**

Ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,  
accoglie il ricorso come in narrativa e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di una rendita corrispondente ad una inabilità permanente del 16% in dipendenza della malattia professionale denunciata il 31 gennaio 2012 e,



condanna l' Inail al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;

Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi €. 1.400,00 oltre 15% per spese, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

Così deciso in Agrigento il 13 luglio 2017

*Il G.O.T.*

*Dott.ssa Tecla De Bono*

